



Camera di Commercio di Pavia



Regione Lombardia



Provincia di Pavia

Camera di Commercio di Pavia – Regione Lombardia – Provincia di Pavia

BANDO

“Sostegno all’innovazione tecnologica delle P.M.I. in provincia di Pavia” Azioni di supporto aziendale

Art. 1 Finalità

La Regione Lombardia e la Provincia di Pavia, nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 7 febbraio 2005 in applicazione dell’art. 2 lettera b-bis della L.R. 35/96, unitamente alla Camera di Commercio di Pavia, si pongono l’obiettivo di promuovere un programma di azioni congiunte per il sostegno all’innovazione tecnologica ed organizzativa dei processi, dei prodotti, nonché dei sistemi aziendali ed interaziendali, finalizzato al consolidamento e/o sviluppo occupazionale, dei soggetti beneficiari del bando e individuati al successivo art.4.

Art. 2 Dotazione finanziaria del bando

Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di sostegno alla ricerca e all’innovazione tecnologica del tessuto produttivo della Provincia di Pavia ammontano complessivamente ad € 950.000,00 (novecentocinquantamila euro). Tali risorse si riferiscono a contributi in conto capitale a fondo perduto per il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione tecnologica di supporto aziendale aventi ricadute sulle aziende dei settori, comparti e filiere produttive presenti sul territorio della provincia di Pavia sviluppati in collaborazione anche con Università e Centri di Ricerca pubblici o privati.

Art. 3 Iniziative ammissibili

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 della L.R. 35/96 e dell’art.1 del protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e la Provincia di Pavia sottoscritto in data 7 febbraio 2005, il presente bando ritiene ammissibili alla valutazione e al finanziamento quei progetti che, attraverso azioni di supporto aziendale, prevedano investimenti con caratteristiche innovative nelle scelte e nelle soluzioni di prodotto e di processo al fine di consentire la crescita e lo sviluppo della competitività del tessuto economico e produttivo della provincia di Pavia.

ART. 4

Soggetti ammessi a presentare domanda e beneficiari

Possono presentare progetti e accedere alle risorse finanziarie individuate al precedente art. 2 le imprese singole o associate che, così come definite all'art. 1 della raccomandazione (ce) n. 361 della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, esercitano un'attività economica identificata dall'ISTAT nella Classificazione delle Attività Economiche Ateco 2002 nella sezione "D" (Attività Manifatturiere) e nelle sottosezioni 72 (Informatica e Attività Connesse), 73 (Ricerca e Sviluppo), 7482 (Confezione di Imballaggi) come specificato nell'allegato al presente bando identificato con la voce **allegato 1**).

Nello specifico, i soggetti ammessi a presentare domande di contributo per progetti di ricerca e innovazione tecnologica di supporto aziendale sono tutte le imprese specializzate nelle attività economiche di cui al comma precedente, anche artigiane, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, aventi sede operativa in Provincia di Pavia, singole o associate in raggruppamenti temporanei di scopo (ATS), anche con una Università o un Centro di Ricerca pubblico o privato.

Sono escluse dalla partecipazione al presente bando:

- ✓ le imprese che operano nei settori di attività non ammessi al regime *de minimis*;
- ✓ le imprese che non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o Rea e con il pagamento del diritto annuale camerale dovuto per la sede;
- ✓ le imprese che si trovano in stato di liquidazione o sono sottoposte a procedure di tipo concorsuale;
- ✓ le imprese che non applicano i CCNL;
- ✓ le imprese che non sono in regola con i versamenti contributivi, previdenziali.

Art. 5

Intensità dei contributi alla ricerca e innovazione tecnologica

L'intensità complessiva dei contributi alle iniziative definite ammissibili al precedente art. 3, calcolati sulla base dei costi ritenuti ammissibili al successivo art. 6, non possono superare il 50% del costo totale del progetto.

Gli aiuti si riferiscono ad un contributo in conto capitale a fondo perduto nei limiti della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 2 e non potranno essere inferiori a € 20.000,00 e superare la somma di € 100.000,00.

Gli aiuti ai progetti di ricerca e innovazione tecnologica saranno erogati a seguito dell'assunzione di specifico impegno da parte delle imprese o dei raggruppamenti temporanei d'impresa nei confronti della Provincia di Pavia a realizzare il progetto nei termini previsti dal bando.

Art. 6

Spese ammissibili

Per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti di ricerca e innovazione tecnologia di cui al precedente art. 3 sono ritenute ammissibili, al netto dell'iva, le seguenti spese:

1. spese di personale espressamente dedicato alla realizzazione del progetto;
2. spese per servizi di consulenza e spese per servizi di ricerca, nonché le spese per servizi utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
3. spese relative alle competenze tecniche e ai brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato. Questi costi sono considerati ammissibili nella misura massima del 25% del totale dei costi ammissibili del progetto;
4. spese generali imputabili al progetto di ricerca nella misura massima del 15% del totale dei costi ammissibili del progetto;

5. spese per acquisto di attrezzature, nuove di fabbrica, necessarie per la realizzazione delle attività progettuali (hardware, software, strumentazione, apparecchiature). Non sono ammesse le spese relative a beni che verranno acquisiti attraverso contratti di locazione finanziaria.

Le spese devono riguardare una concreta e dimostrabile innovazione di processo e/o prodotto, ivi compresa la realizzazione di un prototipo.

Sono ammissibili le spese realizzate e quietanzate entro i 24 mesi previsti dal bando per la realizzazione e chiusura del progetto, nonché quelle effettuate in data non antecedente al 1° gennaio 2005.

I beni oggetto delle agevolazioni del presente bando non possono essere ceduti o alienati per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca del beneficio.

Art. 7

Modalità e termini di presentazione delle richieste di contributo

Le richieste dovranno essere presentate secondo lo schema di cui all'**Allegato 2)**, in cui saranno illustrate dettagliatamente le caratteristiche del progetto. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della sottoscrizione, saranno dichiarate inammissibili. La Provincia di Pavia si riserva, peraltro, ai fini dell'ammissibilità, la facoltà di richiedere eventuale documentazione a completamento dell'istanza, e/o documentazione aggiuntiva, o ulteriori chiarimenti. Il mancato invio della suddetta documentazione, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni effettivi dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità.

Le richieste, per essere ritenute ammissibili, dovranno contenere la seguente documentazione:

- Richiesta di ammissione al bando presentata secondo lo schema di cui all'**Allegato 2)** da compilarsi in ogni sua parte e composta da tre sezioni: Sezione A) richiesta di ammissione al bando, sezione B) modulo di descrizione del progetto di sviluppo aziendale, sezione C) autorizzazione al trattamento dei dati.
- Qualora la richiesta di ammissione al bando fosse presentata da più imprese sarà necessario allegare una dichiarazione, in carta semplice, in cui le imprese si impegnano, in caso di ammissione al contributo, a costituirsi in ATS entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta ammissione al contributo. Tale dichiarazione dovrà indicare il capofila dell'ATS e l'elenco dettagliato degli aderenti all'ATS e dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese coinvolte nell'iniziativa.
- Copia del documento di identità del legale rappresentante dell'azienda proponente, o del capofila per ATS in corso di validità;
- Dichiarazione circa gli aiuti *de minimis*. In caso la richiesta di ammissione al bando sia presentata da più imprese, ogni impresa del raggruppamento dovrà presentare la dichiarazione circa gli aiuti *de minimis* di cui all'**Allegato 3)** ;
- Curriculum del proponente e degli eventuali soci; per l'ATS almeno del legale rappresentante dell'impresa capofila ed eventualmente dei legali rappresentanti delle imprese raggruppate;
- Ogni altra informazione utile ad una migliore comprensione e valutazione del progetto imprenditoriale.

I progetti devono essere inviati con raccomandata con avviso di ricevimento in busta chiusa. Per data di presentazione si assume quella apposta dall'ufficio postale.

Le domande non potranno essere consegnate a mano.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 07/11/2005, corrispondente alla data della chiusura del bando, esclusivamente al seguente indirizzo:

Provincia di Pavia – Settore Formazione, Lavoro, Sviluppo e Parità – P.zza Italia n. 2, 27100 Pavia (PV).

Sulla busta deve essere tassativamente indicato il riferimento "**Bando pubblico per il sostegno all'innovazione tecnologica delle PMI in provincia di Pavia - Azioni di Supporto Aziendale**".

Art. 8

Tempi di realizzazione del progetto

I progetti di ricerca e innovazione tecnologica non potranno avere durata inferiore ai 12 mesi e dovranno essere conclusi entro e non oltre 24 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo.

Art.9

Valutazione delle domande

Così come indicato in "premesse" nel protocollo d'Intesa sottoscritto in data 7 febbraio 2005 tra la Regione Lombardia e la Provincia di Pavia, in fase di valutazione dei progetti verrà attribuita, con le modalità previste dal successivo art. 10 del bando, premialità a quei progetti provenienti e/o aventi ricadute nel settore meccano calzaturiero o calzaturiero, tessile, abbigliamento e accessori, nel sistema produttivo del distretto industriale n.15 meccano-calzaturiero (DGR n. 7/3839 del 16 marzo 2001) e/o nel meta-distretto moda (DGR n. 7/6356 del 05.10.2001).

Ai fini della valutazione delle domande e della predisposizione delle relative graduatorie, è costituito apposito Comitato Tecnico (C.T.), di cui all'art. 3 dell'Accordo tra la Regione Lombardia e la Provincia di Pavia del 07/02/2005.

Sarà primario compito del C.T. la definizione delle procedure analitiche di valutazione dei progetti al fine di garantire la massima trasparenza operativa.

La valutazione delle domande, da ascrivere all'autonomia del Comitato Tecnico, sarà effettuata dal medesimo sotto la propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio applicando i criteri di cui al successivo art. 10.

La graduatoria finale delle domande ammesse e l'entità del contributo saranno definite dal Comitato Tecnico.

La Provincia di Pavia, nella persona del Dirigente del Settore Formazione, Lavoro, Sviluppo e Parità, Dott. Carlo Sacchi, è il responsabile del procedimento amministrativo e di tutto ciò che concerne i rapporti con le aziende assegnatarie dei contributi e l'erogazione dei contributi medesimi.

Art.10

Criteri di valutazione delle domande

La selezione dei progetti è effettuata attraverso una procedura che prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti:

Griglia di valutazione	Punteggio
Valenza innovativa del progetto e suo contributo al progresso e alla competitività aziendale e/o al consolidamento e/o sviluppo occupazionale;	0-30
Qualità tecnica del progetto in termini di coerenza interna del progetto, fattibilità tecnica, adeguatezza dell'approccio al mercato	0-20
Grado di innovatività dell'iniziativa in termini di innovazione di prodotto/servizio, di processo, di gestione	0-15
Chiarezza e verificabilità degli obiettivi	0-10
Entità dell'importo richiesto rispetto all'importo totale del progetto	0-5

(*) Appartenenza alla filiera produttiva del settore meccano-calzaturiero o calzaturiero, tessile, abbigliamento accessori (si legga la nota contraddistinta dall'asterisco)	10
Appartenenza dell'impresa al Distretto Industriale	5
Appartenenza dell'impresa al Metadistretto Moda	5
Totale	100

(*) *L'impresa dovrà appartenere alla filiera produttiva del settore meccano-calzaturiero o calzaturiero, tessile, abbigliamento accessori contraddistinte dai seguenti codici ATECO 2002, sottosezione: DB (Industrie tessili e dell'abbigliamento); sottosezione DC (Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari); sottosezione DK (Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici) con esclusivo riferimento a 29.11 (Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli); 29.12 (Fabbricazione di pompe e compressori); 29.13 (Fabbricazione di rubinetti e valvole); 29.21 (Fabbricazione di fornaci e bruciatori); 29.22 (Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione); 29.23 (Fabbricazione di attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione); 29.24 (Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.); 29.4 (Fabbricazione di macchine utensili); 29.54 (Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio); 29.55 (Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone); 29.56 (Fabbricazione di macchine per impieghi speciali n.c.a.).*

La graduatoria generale, relativa ai progetti ritenuti ammissibili si articolerà in: "progetti ammessi e finanziati" e progetti "ammessi e non finanziati" e risponderà alla logica dello scorrimento. Sarà, inoltre, predisposto un elenco dei progetti non ritenuti ammissibili. La graduatoria e l'elenco verranno approvati con determinazione dirigenziale.

Art. 11 **Erogazione dei contributi**

I beneficiari dovranno comunicare, con raccomandata A.R., entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta ammissione ai finanziamenti, l'accettazione del contributo e inviare tale comunicazione, alla Provincia di Pavia – Settore Formazione, Lavoro, Sviluppo e Parità – P.zza Italia n. 2, 27100 Pavia (PV).

Qualora l'impresa o il raggruppamento aggiudicatario non comunichi entro i termini sopra citati l'accettazione del contributo alla Provincia di Pavia, sarà considerato rinunciatario e la Provincia di Pavia procederà allo scorrimento della graduatoria.

Le risorse saranno trasferite dalla Provincia di Pavia con una delle due modalità, di seguito specificate, a scelta dal beneficiario:

1. Il contributo concesso verrà liquidato, successivamente all'accettazione del contributo, in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori, a seguito di verifica tecnico-amministrativa, ed a fronte della presentazione del rapporto finale sul progetto realizzato e della rendicontazione delle spese complessivamente sostenute e quietanzate;

oppure

2. successivamente all'accettazione del contributo, su richiesta del beneficiario verrà liquidata, quale anticipo, una prima quota di contributo pari al 30% del finanziamento, previa presentazione della documentazione comprovante la stipula di una fidejussione sottoscritta con primario Istituto Bancario o Assicurativo per l'importo equivalente alla prima quota di contributo e della durata del progetto di ricerca e innovazione tecnologica. La seconda quota, pari al 70% del finanziamento concesso, verrà liquidata ad ultimazione dei lavori e a seguito di verifica tecnico-amministrativa ed a fronte della presentazione del rapporto finale sul progetto realizzato e della rendicontazione delle spese complessivamente sostenute e quietanzate.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato.

Art. 12
Rendicontazione delle spese sostenute

I soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, dovranno presentare alla Provincia di Pavia – Settore Formazione, Lavoro, Sviluppo e Parità – P.zza Italia n. 2, 27100 Pavia (PV) idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese, secondo le modalità e i termini di seguito indicati.

Le imprese saranno tenute a presentare, sotto la propria responsabilità e a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, un'autocertificazione attestante le spese sostenute, la loro corrispondenza alle tipologie di spesa ammissibili di cui al precedente art. 6 e l'avvenuta quietanzatura delle stesse.

Tale autocertificazione dovrà necessariamente essere controfirmata da un revisore dei conti regolarmente iscritto nel registro dei revisori contabili. In assenza di tale requisito le rendicontazioni non potranno essere considerate valide.

Le imprese beneficiarie, infine, saranno tenute a conservare per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa.

Art. 13
Controlli e revoca dei contributi

La Provincia di Pavia può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni sull'andamento dei programmi di innovazione.

E' facoltà della Provincia di Pavia, inoltre, in ogni momento, entro i cinque anni dall'erogazione del contributo, effettuare, direttamente o indirettamente, verifiche tecniche, amministrative e finanziarie presso la sede legale e/o operativa dell'azienda, per accertare la reale rispondenza tra il progetto ammesso al contributo e gli interventi realizzati.

Verrà disposta la revoca dei benefici concessi in caso di:

- ✓ verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
- ✓ mancato rispetto dei termini massimi previsti per la realizzazione del programma;
- ✓ mancata trasmissione della documentazione di spesa ;
- ✓ mancata realizzazione del programma di sviluppo;
- ✓ mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi di quanto precedentemente riportato, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi legali. La Provincia procederà in tal caso allo scorrimento della graduatoria.

Art. 14
Rinuncia ai contributi

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento, devono darne immediata comunicazione alla Provincia di Pavia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora sia già stato erogato parte del contributo, il soggetto beneficiario deve restituire quanto già percepito maggiorato degli interessi legali. La Provincia procederà in tal caso allo scorrimento della graduatoria.

Art. 15
Variazione dei progetti

Eventuali variazioni nel progetto, che non alterano l'obiettivo principale, possono riguardare la durata di realizzazione, purché mantenuta nei limiti temporali massimi previsti dal precedente art.8, nonché variazioni nel costo per le singole voci di spesa, non superiori al 5% rispetto agli importi preventivati, e saranno valutate dal Comitato Tecnico di cui al precedente art. 9.

Tali variazioni, comunque, non potranno produrre maggiori oneri di quanto stabilito in sede di concessione del contributo.

Qualora il progetto venga realizzato con minori costi rispetto alle previsioni di spesa iniziali e senza che ne venga alterata la natura, al beneficiario verrà liquidato l'importo del contributo corrispondente alle spese ritenute ammissibili e rendicontate, fermo restando il vincolo del 50% di intensità di cui al precedente Art. 5.

Art. 16
Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi
(art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Si informa, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, che i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, l'interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento.

Art.17
Pubblicazioni ed informazioni

Copia integrale del bando e dei relativi allegati, nonché la modulistica predisposta per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito web della Provincia di Pavia, all'indirizzo www.formalavoro.pv.it , e sul sito della C.C.I.A.A. di Pavia sul sito www.pv.camcom.it

Qualsiasi informazione sul bando e sui relativi allegati potrà essere richiesta presso gli uffici del Settore Formazione, Lavoro, Sviluppo e Parità della Provincia di Pavia tel 0382/597413 fax 0382/507370

Art. 18
Disposizioni finali

La Provincia di Pavia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie. Per tutto ciò che non è stato espressamente previsto si rinvia alla normativa di riferimento in vigore.

Art. 19
Definizioni

I) IMPRESE

Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle Microimprese, Piccole Imprese e Medie Imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione

Europea serie L 124 del 20.5.2003, si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, la società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

II) REGIME DE MINIMIS

Le agevolazioni concesse dal presente bando sono erogate in conformità al regime comunitario *de minimis*. La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico.

Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.

Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di "*de minimis*". La normativa sugli "*Aiuti de minimis*" è regolata dalla comunicazione della Commissione della Comunità Europea del 6 marzo 1996 - G.U.C.E. C 68, dal successivo regolamento C.E. n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 e dal D.Lgs. n. 123 del 31/3/1998; questa Comunicazione stabilisce che le imprese possano ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 100.000,00 in un periodo di tre anni.